

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1964

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad apportare alcune modifiche e aggiornamenti alle norme che regolano l'ammissione dei sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi al corso normale dell'Accademia navale per il conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali (articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; regi decreti 11 marzo 1928, n. 800, 4 ottobre 1934, n. 1755, e 21 gennaio 1937, n. 118).

Dette modifiche, determinate dalla necessità di facilitare il reclutamento degli ufficiali della Marina e di adeguare le cennate norme a quelle contenute nello statuto dell'Accademia e nella legge sullo stato dei sottufficiali, riguardano:

a) l'estensione dell'ammissione all'Accademia navale ai sottocapi volontari che siano in possesso dei requisiti prescritti per i sottufficiali;

b) la riduzione del limite di età (da 28 a 26 anni), del periodo di servizio (da 4 a 3 anni) e di quello d'imbarco (da 2 a 1 anno), richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi per detta ammissione;

c) la specificazione che i titoli di studio valevoli per l'ammissione in parola sono quelli indicati dall'articolo 9, secondo comma, dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e cioè tutti i diplomi che danno accesso ai corsi universitari d'ingegneria (ai quali, in virtù della legge 21 luglio 1961, n. 685, sono ammessi anche i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri);

d) la posizione giuridica e amministrativa dei sottufficiali e sottocapi durante la frequenza del corso accademico, in relazione alla norma dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (che prevede la perdita del grado per il sottufficiale che assume servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello di sergente), cui si è già adeguata la corrispondente disciplina dei sottufficiali dell'Esercito ammessi all'Accademia militare (legge 9 marzo 1961, n. 202);

e) la posizione organica e di carriera dei sottufficiali e sottocapi rinviati dall'Accademia prima di conseguire la nomina ad aspirante;

f) la soppressione del tirocinio preparatorio, rivelatosi superfluo.

Per attuare le suddette modifiche la materia viene disciplinata *ex novo*, abrogando le disposizioni in vigore che risultino in contrasto o non compatibili con la nuova regolamentazione.

Dal provvedimento non deriva alcuna maggiore spesa. In particolare, non comporta

onere finanziario la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 4, in quanto, in base alle norme in vigore, i sottufficiali ammessi all'Accademia navale conservano il grado, e quindi non perdono gli assegni di attività, durante il tempo in cui frequentano il corso normale.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale dell'Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.

Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

- 3) non aver superato il 26° anno di età;
- 4) essere celibi o vedovi senza prole.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui è bandito il concorso.

Art. 3.

I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo le deliberazioni che prenderà il Ministero.

Art. 4.

I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 5.

In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto è computato nell'anzianità di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge.